

STATUTO SOCIALE

L'ISOLA DEI RENAI S.P.A.

CAPO I

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la società per azioni a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, denominata **"L'ISOLA DEI RENAI S.P.A."**.

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede in Signa.

La società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie e, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, filiali, succursali e rappresentanze in Italia.

Il domicilio degli Azionisti, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, per le comunicazioni ed i loro rapporti con la Società, si intende quello che risulta dai libri sociali. Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri sociali, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

1. La società ha per oggetto particolare lo svolgimento dell'attività di gestione del Parco Naturale denominato "L'isola dei Renai" quale massima espressione di progetto di recupero ambientale asservito al servizio del verde urbano ricadente nell'area territoriale del Comune di Signa.

2. Il Parco dei Renai è costituito da una vasta area di cave dismesse le cui opere di rinaturalizzazione, in armonia con gli strumenti urbanistici vigenti, favoriranno l'utilizzo dell'area stessa come parco pubblico, variamente attrezzato, restituendo alla collettività un ampio territorio dopo il suo sfruttamento produttivo ed includendo in esso attività sportive, naturalistiche ed anche economiche al fine di garantire l'attività manutentiva del parco.

3. Nell'ambito della particolare finalità di gestione di detto Parco, e più in generale nel rispetto delle prescrizioni normative in materia di parchi urbani e naturalistici, la società potrà svolgere sia direttamente, sia mediante concessioni a terze economie, le seguenti attività:

- a) captazione, potabilizzazione ed adduzione delle acque;
- b) attività sportive relative agli sport nautici;
- c) attività ippiche;
- d) attività balneari;
- e) attività culturali, sportive e ricreative;
- f) attività di agricoltura biologica;
- g) attività per la tutela floro-faunistica;
- h) realizzazione di impianti a servizio delle summenzionate attività.

4. La società potrà quindi più in generale:

a) sviluppare il ruolo di Ente di servizi direzionali ed offrire servizi propri o prestati da terzi in appalto, in materia di verde e parchi pubblici;

b) svolgere attività di promozione e sviluppo, definendo le strategie di marketing finalizzato:

1) alla creazione della domanda di servizi da parte degli operatori economici del settore;

2) a fornire all'esterno una corretta informazione e divulgazione delle attività svolte nei vari settori di intervento ed attività connesse alla gestione del verde, in particolare delle aree attrezzate a parco urbano, alla gestione dei trasporti e collegamenti, igiene urbana e quant'altro connesso ai servizi avanti ricordati;

3) ad ampliare l'area territoriale di influenza delle funzioni economiche svolte nel Parco dei Renai e più in generale dei progetti di gestione dei servizi avanti ricordati, operando nell'ambito metropolitano, regionale e nazionale;

c) sviluppare gli strumenti e le tecnologie appropriate per mantenere ed accrescere la funzionalità operativa ed il ruolo economico svolto dal Parco stesso;

d) svolgere attività ed intrattenere rapporti con organismi economici ed istituzionali, anche a livello internazionale, rivolti alla valorizzazione dell'esperienza gestionale della società ed allo sviluppo dei parchi urbani quale strumento di ausilio al governo del territorio;

e) promuovere il collegamento operativo ed informativo con altri Parchi e società aventi scopi analoghi od affini, in vista di una razionalizzazione di un sistema integrato di Parchi di interesse nazionale;

f) promuovere e svolgere azioni innovative nell'ambito della gestione del verde ed arredo urbano, della viabilità e trasporti urbani, delle problematiche inerenti la raccolta e smaltimento rifiuti e l'igiene urbana in generale, ivi compresa la razionalizzazione della gestione di altre aree quali strade, mercati, piazze ecc., nell'interesse dell'utenza in generale, così come dei soggetti economici che operano al suo interno.

5. La società potrà svolgere, anche per conto terzi, attività di prestazione di servizi volti alla realizzazione di studi e di progettazioni specialistiche richiedenti specifiche competenze tecniche e scientifiche nel settore dei servizi pubblici in generale, escluso lo svolgimento delle attività riservate a professionisti iscritti in albi.

6. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere delle partecipazioni.

7. La società potrà costituire, con altre società ed enti, dei raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effet-

tuate da Enti Pubblici per l'affidamento dei servizi rientranti nell'oggetto della propria attività.

8. Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà porre in essere qualsiasi attività ad esso affine o connessa, anche compiendo tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di prestazioni di servizi, utili od opportune al raggiungimento dello scopo sociale, compresa l'accensione di mutui anche ipotecari, ad eccezione delle attività riservate dal D.Lgs. 385 del 1993 e dal D.Lgs. 58 del 1998.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dall'articolo 2448 del Codice Civile.

CAPO II

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in euro 312.000,00 (trecen-tododicimila virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 60.000 (sessantamila) azioni del valore nominale di euro 5,20 (cinque virgola venti) ciascuna.

2. Il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale è riservato in via esclusiva a Enti pubblici e territoriali i quali, qualora successivamente perdessero tale requisito, dovranno cedere ad altri Enti Pubblici le proprie quote.

ARTICOLO 6 - SOCI

1. Soci della società devono essere il Comune di Signa ed altri Enti Pubblici eventualmente interessati; i quali dovranno detenere una quota di capitale sociale non inferiore al limite previsto dal precedente articolo 5, comma 2° del presente Statuto.

2. Il Comune di Signa dovrà detenere la maggioranza delle azioni di quota parte pubblica (e quindi almeno il 26% del capitale sociale).

3. Possono essere soci anche gli Istituti Bancari ed operatori economici, comunque associati, direttamente interessati alle attività del Parco naturale dei Renai ed alle attività societarie connesse ai servizi pubblici oggetto di gestione, nonché persone fisiche residenti nel Comune di Signa.

ARTICOLO 7 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, purché sia rispettata la condizione della maggioranza pubblica nella composizione dell'azionariato.

2. In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c..

3. Ai sensi del comma 8° dell'articolo 2441 e sempre nei li-

miti previsti dalla legge e dall'articolo 5, comma 2° del presente Statuto, potrà essere escluso il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione se queste sono offerte in opzione ai dipendenti della società.

CAPO III

ARTICOLO 8 - AZIONI

1. Le azioni sono indivisibili, nominative e conferiscono al possessore eguali diritti.

2. Le azioni sono rappresentate da titoli nominativi. Essi sono disciplinati dall'art. 2354 c.c..

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'art. 2352 del codice civile.

3. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee della società. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello Statuto stesso.

4. I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti, nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

5. A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo, aumentato di due punti, del saggio legale, fermo comunque il disposto dell'articolo 2344 del Codice Civile.

6. L'efficacia del trasferimento delle azioni o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nei paragrafi seguenti di questo articolo. Pertanto, ciascun socio che intenda cedere in tutto od in parte le proprie azioni, deve farne prima offerta agli altri soci, mediante pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno specificando il numero delle azioni e/o dei diritti offerti, il prezzo richiesto, il nominativo del soggetto che si propone come acquirente e tutte le altre condizioni di vendita.

7. I soci, nel rispetto del precedente comma, hanno diritto di prelazione nell'acquisto al prezzo indicato e possono altresì dichiarare di essere disposti ad acquistare anche le azioni offerte agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di prelazione.

Il diritto dovrà essere esercitato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta, trascorso il quale l'alienante sarà libero, per il periodo di sei mesi ed alle condizioni avanti disciplinate, di cedere le azioni offerte.

8. Per le azioni non optate, i soci accettanti hanno diritto di prelazione nell'acquisto, nelle rispettive proporzioni e sempre alle stesse condizioni.

9. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, le azioni sono cedibili allo stesso prezzo o ad un prezzo superiore, solo al nominativo indicato nella comunicazione inviata agli altri soci.

10. In nessun caso le azioni detenute dagli Enti Pubblici potranno essere inferiori ai limiti previsti dall'articolo 5, comma 2° e dall'articolo 6 comma 2° del presente Statuto. Tale condizione dovrà essere rispettata anche nel caso in cui il diritto di opzione sia escluso nei casi previsti dall'articolo 2441 del Codice Civile.

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo di amministrazione, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

CAPO IV

ARTICOLO 10 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' fatto divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali di cui sopra, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

ARTICOLO 10 bis - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea degli azionisti, ordinaria e straordinaria, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere altresì convocata tutte le volte che ne sia fatta richiesta ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

3. L'assemblea della società è inoltre convocata quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando si verificano le condizioni previste dalla legge.

CAPO V

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Tale avviso dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo di amministrazione potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente anche con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale):

a) pec, lettera raccomandata a.r. o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato a tutti i soggetti sopra indicati, al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.

3. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi.

Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.

CAPO VI

ARTICOLO 12 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Ai fini dell'intervento è richiesto il preventivo deposito presso la sede sociale delle azioni.

Le azioni di cui è stato effettuato il deposito non possono essere ritirate fino a che l'assemblea abbia avuto luogo.

2. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare secondo il disposto dell'articolo 2372 del Codice Civile.

3. Ciascun intervenuto non può rappresentare più di due soci.

4. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea per mezzo del loro legale rappresentante

oppure di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta ferma la disciplina speciale prevista per le partecipazioni degli enti locali.

5. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

6. L'assemblea può essere tenuta in video conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

CAPO VII

ARTICOLO 13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente se previsto. Ove non sia prevista la figura del Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea stessa nominare il Presidente.

Nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

CAPO VIII

ARTICOLO 14 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla Legge nei singoli casi.

2. Per le deliberazioni inerenti la nomina dei membri componenti l'organo di amministrazione è richiesta, in prima convocazione, la maggioranza del 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

3. I verbali dell'assemblea riunita in sede ordinaria devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

4. I verbali dell'assemblea riunita in sede straordinaria devono essere redatti da un notaio.

CAPO IX

ARTICOLO 15 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori ivi compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, il Vice Presidente quale mero sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di costui senza riconoscimento di compensi aggiuntivi nonché i componenti del collegio sindacale;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- approva i programmi annuali e pluriennali della società

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

CAPO X

ARTICOLO 16 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da amministratori in numero dispari fino a massimo 5 (cinque) membri, compatibilmente con le norme vigenti in materia di società pubbliche e come determinato dalla Assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che almeno un terzo dei suoi membri, arrotondato per eccesso, sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

2. Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

3. Alla componente pubblica del capitale sociale spetterà la designazione di due consiglieri ove il Consiglio sia composto da tre membri e di tre consiglieri ove il consiglio sia composto da cinque membri.

4. Tra i consiglieri designati dalla parte pubblica sarà eletto il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5. Gli amministratori non designati dalla parte pubblica sono

eletti dall'assemblea tra quelli indicati dalla parte di capitale sociale detenuto dai soci privati.

Tra i consiglieri designati dai soci privati sarà nominato l'Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione.

6. I membri dell'organo di amministrazione sono eletti secondo le maggioranze previste dall'art. 14 del presente Statuto.

7. Qualora l'organo di amministrazione non sia ricostituito nel termine di cui al punto 2 del presente articolo, il medesimo organo è prorogato per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo di prorogatio l'organo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

8. Qualora nel corso dell'esercizio venga meno la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica a norma dell'art. 2386 IV comma C.C..

CAPO XI

ARTICOLO 17 - PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO

1. L'Assemblea nomina il Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente, quale mero sostituto del Presidente nei casi di assenza o impedimento e senza compensi aggiuntivi. Il Consiglio può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

CAPO XII

ARTICOLO 18 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio è convocato e presieduto presso la sede sociale o in altro luogo dal Presidente, o in sua assenza ed impedimento, dal Vice Presidente se nominato:

a) con pec, telefax, posta elettronica o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita agli amministratori e ai sindaci ovvero agli stessi consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza;

L'avviso dovrà contenere l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo di telefax o posta elettronica. È in ogni caso validamente costituito il Consiglio di Amministrazione al quale siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi.

2. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

3. Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

4. Le deliberazioni concernenti l'acquisto od alienazione di beni immobili, l'assunzione e/o cessione di interessenze e partecipazioni, nei limiti del 5 o 10 per cento del capitale della partecipata a seconda che sia o no quotata in Borsa, in società o Enti aventi per oggetto attività connesse allo scopo sociale, le deliberazioni di assunzione di interessenze e partecipazioni eccedenti i limiti percentuali di cui sopra, il rilascio di garanzie reali, fidejussioni e/o l'assunzione e la cessione di partecipazioni societarie, dovranno essere autorizzate dall'Assemblea ordinaria con voto favorevole dei 2/3 dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. Resta in ogni caso ferma la responsabilità degli amministratori a norma dell'art. 2364, comma I, n. 5, C.C.

CAPO XIII

ARTICOLO 19 - SEGRETARIO

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, o fuori, un Segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

2. In caso di assenza, il Segretario potrà essere sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di Legge, sono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

CAPO XIV

ARTICOLO 20 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la Legge e lo Statuto riservano all'assemblea degli azionisti.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di Legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

a) le attività di indirizzo e controllo previste dall'art. 2381, comma 3, C.C.;

b) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali, succursali e rappresentanze;

c) l'approvazione e la modifica di regolamenti interni.

CAPO XV

ARTICOLO 21 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

1. La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, esclusivamente in caso di sua temporanea assenza o impedimento, al Vice Presidente nonché all'Amministratore Delegato, se nominati.

2. La suddetta rappresentanza spetta altresì alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione pubblicata a norma di Legge e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.

3. E' attribuito al Consiglio di Amministrazione, che delibererà a maggioranza, il potere di rilasciare e revocare procure per singole operazioni a dipendenti della società e/o a terzi.

CAPO XVI

ARTICOLO 22 - REMUNERAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, spetta un compenso annuo stabilito dall'Assemblea.

CAPO XVII

ARTICOLO 23 - COLLEGIO SINDACALE

1. Al Collegio Sindacale cui spetta il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea a norma di Legge nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che un membro effettivo ed un membro supplente del collegio siano individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

3. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

4. E' in ogni caso riservata al Comune di Signa la facoltà di nominare il Presidente del Collegio Sindacale ed un membro supplente, a norma degli articoli 2449 e seguenti del Codice Civile.

Gli altri due membri effettivi ed il secondo supplente saranno indicati dalla parte di capitale sociale detenuta da soggetti privati.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggio-

ranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

ARTICOLO 23 bis - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale iscritto nel Registro. L'incarico della revisione legale è conferito dall'assemblea, su proposta del collegio sindacale, la quale ne determina il corrispettivo.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

CAPO XVIII

ARTICOLO 24 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di Legge, alla formazione del bilancio sociale.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci, dedotta la quota da destinarsi a riserva legale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea.

4. Il pagamento dei dividendi è effettuato dall'Organo di Amministrazione a decorrere dal giorno stabilito dall'Assemblea secondo le modalità da quest'ultima stabiliti.

CAPO XIX

ARTICOLO 25 - RECESSO

1. Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge - compete al socio che non abbia concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti le materie previste dall'art. 2437, primo comma, C.C..

2. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato a norma dell'art. 2437 ter C.C..

CAPO XX

ARTICOLO 26 - PATRIMONI DEDICATI

I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo assembleare. Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanzia-

mento di cui all'art. 2447 bis lettera b) del Codice Civile.

CAPO XXI

ARTICOLO 27 - SCIOGLIMENTO

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge. La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

2. In caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

3. Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

L'assemblea determina i criteri per il compimento degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

ARTICOLO 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla legge, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'ambito territoriale in cui ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

2. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, secondo diritto e in via rituale. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

3. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

4. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi dei precedenti articoli in materia.

F.TO: DANIELE DONNINI - ANTONIO MARRESE NOTAIO.